

CIRCOLARE 30

Roma, 24 novembre 2020

A tutti i dirigenti
A tutto il personale

e p.c. Al Presidente
Ing. Mario Ciarla
Al Direttore Generale
Dott. Maurizio Salvi

LORO SEDI

OGGETTO: permessi retribuiti per diritto allo studio (art. 45 C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018). A.A. 2020/2021.

Con la presente circolare si illustrano le modalità di concessione e fruizione dei permessi retribuiti per la frequenza ai corsi legali di studio per l'anno scolastico-accademico 2020-2021, nel rispetto della normativa indicata in oggetto.

A - PERSONALE AMMESSO ALLA FRUIZIONE DEL BENEFICIO

Possono presentare domanda i dipendenti a tempo indeterminato, in servizio presso l'Agenzia.

Per il personale con rapporto di lavoro part-time, il beneficio è proporzionale all'orario settimanale prestato.

I dipendenti ammessi a fruire del permesso retribuito nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno, non possono superare il 3% del totale delle unità in servizio a tempo indeterminato all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.

I permessi di cui al comma precedente, spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell'ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito nella misura del 3%, essi sono concessi nella misura massima individuale, riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all'art. 10 della legge n. 300 del 1970.

Per il corrente Anno Accademico 2020/2021 possono usufruire dei permessi n, 3 (tre) dipendenti pari al 3% del personale in servizio al 01 gennaio 2020, così come previsto dall'art. 45 del CCNL Comparto Funzioni Locali, firmato il 21 maggio 2018.

"Qualora il corso di studio scelto dal dipendente, per l'Anno Accademico 2020/2021, venga effettuato presso un'Università Telematica, con modalità mista, vale a dire oltre alle consuete lezioni digitali disponibili on-line, (che da sole non legittimano la concessione del beneficio di cui trattasi), preveda anche lezioni o seminari, con modalità in videoconferenza o in aula (da documentare), in orari prestabiliti coincidenti con la prestazione lavorativa, il beneficio può essere concesso. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4 del D. Lgs. 165/2001, in materia di formazione e aggiornamento del personale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare, entro il limite percentuale di cui al comma 1, la fruizione di permessi studio al personale iscritto ad università telematiche qualora, a giudizio del Dirigente dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali, le materie trattate nel corso di studi erogato in modalità e-learning rientrino nell'ambito delle competenze dell' Arisial.

Sarà onere per lo studente lavoratore dichiarare nell'istanza, responsabilmente, detta circostanza o produrre idonea documentazione in merito.

L'Amministrazione si riserva di verificare, presso l'Università, le condizioni di cui sopra, (Circolare R.L. prot. n. 446415 del 14 ottobre 2011) con particolare riguardo all'avvenuto collegamento alla specifica lezione durante l'orario di lavoro.

B - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I dipendenti interessati possono presentare la domanda entro il 15 dicembre 2020, utilizzando il modulo allegato alla presente circolare e i relativi allegati scaricabili dal sito INTRANET di ARSIAL.

La domanda dovrà pervenire all'Area Risorse Umane inoltrando il modulo via e-mail all'ufficio protocollo dell'ARSIAL (protocollo@arsial.it) e per conoscenza a s.sestili@arsial.it. Ai fini della data di ricezione delle domande farà fede esclusivamente il timbro di ricevimento dell'ufficio di protocollo dell'ARSIAL.

Coloro che intendono iscriversi a corsi di studio diversi dai corsi universitari e postuniversitari (es.: scuola media inferiore, scuola media superiore, corsi di qualificazione professionale, ecc...), unitamente alla domanda devono necessariamente produrre la certificazione attestante l'avvenuta iscrizione all'Istituto per l'anno scolastico 2020/2021 in originale o copia conforme all'originale.

Coloro che intendono iscriversi a facoltà universitarie, che non siano ancora in possesso del certificato di iscrizione, alla data del 15 dicembre 2020, dovranno dichiarare nella domanda l'impegno a presentarlo nel più breve tempo possibile; dovranno, in ogni caso, presentare a titolo di prova della avvenuta iscrizione copia del versamento della apposita tassa universitaria, nonché copia della domanda effettuata non oltre il 31 dicembre 2020.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra comporta la non ammissibilità al beneficio.

C- MODALITA' DI CONCESSIONE DEL PERMESSO

I corsi per i quali sono concessi i permessi retribuiti devono essere svolti da Università, Scuole statali, Istituti parificati, legalmente riconosciuti o comunque abilitati al rilascio di titoli di studio aventi efficacia giuridica e di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

Ai sensi dell'art. 35 del CCNL Comparto Funzioni Locali, firmato il 21 maggio 2018, si riporta quanto segue.

Qualora il numero delle domande superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:

- a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
- b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e postuniversitari, la condizione di cui alla lettera a);
- c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni dei cui alle lettere a) e b).

Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma precedente, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi precedenti sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come *aspettativa per motivi personali*.

D - QUANTIFICAZIONE DEI PERMESSI

Per tutti i corsi di studio i permessi sono concessi nella misura massima di n. 150 ore individuali per ciascun anno solare.

Non è possibile la concessione dei permessi solo per la preparazione della tesi di laurea.

Ai fini del computo delle ore di permesso accordate vanno calcolate anche le ore di assenza dal servizio necessarie al raggiungimento dell'istituto scolastico o universitario, nonché quelle eventualmente necessarie per il rientro in servizio.

E - MODALITA' DI FRUIZIONE DEI PERMESSI

Il permesso retribuito per motivi di studio è concesso per la frequenza ai corsi di cui al punto C).

Per sostenere gli esami, il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, i relativi permessi come previsto dall'art. 31, comma 1, prima alinea, del CCNL Comparto Funzioni Locali, firmato il 21 maggio 2018, fatte salve condizioni di miglior favore stabilite a livello aziendale.

I dipendenti autorizzati alla fruizione delle ore per il diritto allo studio, al fine di giustificare l'assenza dal servizio e di consentire all'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali, il controllo sulla legittimità dei permessi autorizzati e delle agevolazioni fruite, *hanno l'obbligo* di presentare alla suddetta Area, idonea certificazione comprovante l'effettiva partecipazione ai corsi nonché agli esami finali sostenuti, anche con esito negativo, i quali, ovviamente, debbono riguardare la materia o le materie oggetto della frequenza. In mancanza, i permessi utilizzati saranno considerati *come aspettativa non retribuita per motivi personali*.

I dipendenti che abbiano ottenuto la concessione dei permessi retribuiti in argomento e che per qualsiasi ragione intendano rinunciare alla fruizione degli stessi, devono darne tempestiva comunicazione scritta di rinuncia, all'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali, consentendo in tal modo la fruizione dell'istituto agli eventuali richiedenti in sovrannumero.

F - VERIFICA SUCCESSIVA DEGLI UFFICI E CASI DI REVOCA DEL BENEFICIO

Coloro che usufruiscono del beneficio sono tenuti a presentare idonea attestazione di partecipazione alle lezioni da consegnare all'Ufficio Rilevazione delle Presenze/Assenze.

La mancanza dei requisiti necessari, rilevata in sede di verifica, comporterà la perdita del beneficio concesso di cui all'oggetto ed i permessi già utilizzati saranno considerati *aspettativa per motivi personali senza assegni*, fermo restando le conseguenze previste per *dichiarazioni false o mendaci*.

G - ULTERIORI INFORMAZIONI

- *E' condizione imprescindibile per l'ammissione alla concessione del diritto allo studio, l'avvenuta iscrizione ai corsi di studio all'atto della presentazione della domanda, comprovata attraverso la presentazione del certificato originale di iscrizione o l'autocertificazione da parte del dipendente.*
- *Si evidenziano le conseguenze previste dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale in caso di dichiarazioni mendaci oltre la rilevazione della responsabilità disciplinare.*
- I dipendenti che intendano rinunciare al beneficio già richiesto ma non ancora concesso, sono tenuti a far pervenire formale comunicazione scritta di rinuncia, consentendo in tal modo la fruizione dell'istituto agli eventuali richiedenti in sovrannumero.
- Si invitano i dipendenti a scrivere in stampatello, in maniera chiara e leggibile per esteso il corso di studio e le facoltà di appartenenza.
- *La presente circolare revoca ogni altro provvedimento o circolare in precedenza adottati in materia di diritto allo studio.*

La scrivente Area rimane a disposizione per ulteriori informazioni.

Si allegano fac-simile di modello permessi studio e autodichiarazione.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
Dott.ssa Patrizia Bergo